

ORIGINALE

N. 10321/10
N. 19/13

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 1835/2014 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 16 luglio 2014

Data di Irrevocabilità:

N. Reg. Esec.

N. Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. **Sonia MANCINI**, all'udienza del 13/05/2014, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
a seguito di
giudizio abbreviato

nei confronti di:

-VIA

n.

il 1

dom. elet. in

LIBERO Presente

Difeso/i da:
difeso di fiducia DALL'Avv. Nucci Alessandra

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 646 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava dell'autovettura Opel Zafira targata di proprietà della " S.I. LEASING SPA " di cui aveva il possesso a titolo di contratto locazione n. stipulato il In Giussano il 10/06/2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: mesi due di reclusione ed euro 200 di multa

La difesa: assoluzione ai sensi dell'art. 530, I comma c.p.p., in subordine ex art. 530 II comma c.p.p., oppure, minimo pena, attenuanti generiche ed ex art. 62 nr. 6 c.p., benefici.

MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone la citazione diretta a giudizio del 9 gennaio 2012 l'imputato

veniva chiamato a rispondere del reato di appropriazione indebita di una vettura detenuta a titolo di locazione finanziaria.

All'udienza del 13 maggio 2014 chiedeva personalmente di essere giudicato con rito abbreviato e rendeva spontanee dichiarazioni.

Alla luce degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero l'imputato deve essere assolto, quanto meno ai sensi dell'art. 530 II comma c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, in assenza di dolo.

Ed invero, in data 22 Luglio 2010 la società S/ LEASING s.p.a. con sede in Milano, presentava a mezzo procuratore speciale atto di formale denuncia querela nei confronti di accusato di non aver pagato i canoni (per un valore residuo di circa 1.200 euro) di locazione finanziaria relativi ad un auto OPEL ZAFIRA tg (di cui aveva la disponibilità sin dal 16.02.2007) del valore di circa 20.000,00.

In sede di interrogatorio in data 10 novembre 2010 reso ai sensi dell'art. 549 c.p.p. alla polizia giudiziaria, ammetteva di aver interrotto i pagamenti delle rate mensili del leasing a partire da agosto 2009, epoca in cui aveva perso il lavoro e non riusciva più a fronteggiare la spesa. In questa prima fase veniva contattato telefonicamente dalla S che gli chiedeva, non la restituzione del bene, ma il solo pagamento delle rate. Il , tuttavia, perpetrava nel suo inadempimento restando moroso e continuando ad utilizzare il veicolo. Nel novembre 2009 il motore dell'auto fondeva e, non potendo permettersi la riparazione, la metteva a deposito presso un soccorso ACI, in , ove dichiarava trovarsi ancora il veicolo. Le missive con cui la ditta gli chiedeva la restituzione del veicolo gli venivano recapitate solo nel dicembre 2009. A quel punto l'imputato chiamava la società interfacciandosi con un tale cui spiegava la situazione e cui indicava il luogo ove recuperare il bene. Nel frattempo stipulava una cessione del contratto a favore di tale W che si sarebbe impegnato subentrare nel pagamento dei canoni. Tale scrittura privata veniva inviata all'attenzione del sig. in data 10 gennaio 2010. Nel predetto documento, oltre all'accordo interno tra il ed il era espressamente indicato il luogo dove si trovava il bene (Soccorso ACI di in), presso cui, tuttavia, la polizia giudiziaria delegata alle indagini non riusciva a reperirlo posto che in data 12 novembre 2010 la ditta predetta dichiarava di non aver rinvenuto traccia in archivio del suddetto deposito. Ed invero, in data 16 dicembre 2013 il veicolo in questione veniva per caso rinvenuto in presso un Soccorso Stradale ove risultava depositato sin dal precedente 11.12.2013 a seguito di richiesta intervento di tale . Il veicolo veniva quindi immediatamente sequestrato.

Orbene, le dichiarazioni del rese in sede di interrogatorio sono state accompagnate dal deposito di documentazione a sostegno (in particolare la mail inviata al e l'allegata scrittura privata stipulata con il). A prescindere dalle considerazioni civilistiche relative alla validità della scrittura privata, o meglio, relative alla sua effettiva opponibilità al contraente ceduto (la S - efficacia che nello specifico deve essere negata, ragion per cui il non avrebbe potuto considerarsi liberato né dall'obbligazione di pagare i canoni, né tanto meno da quella della restituzione del bene - resta il dato di fatto che la presenza di questi accordi, e la circostanza che degli stessi ne fosse stata resa partecipe la società, è di per sé sufficiente, sotto il profilo penalistico ad insinuare il ragionevole dubbio in ordine alla

sussistenza del dolo di appropriazione in capo all'imputato.

Ed invero, secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27023 del 27/03/2012 L'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.

Ciò significa che, nel caso di specie, la buona fede dell'imputato (di cui non vi è motivo di dubitare, considerata anche l'esiguità del valore residuo del bene rispetto al suo valore complessivo, ormai quasi completamente pagato) circa la validità dell'accordo siglato e comunicato immediatamente alla S. , vale di per sé ad escludere quella consapevolezza sostanziale in ordine al tenore dei propri obblighi, richiesta dalla Giurisprudenza di legittimità affinché possa dirsi sussistente il dolo di appropriazione.

Non ignora questo Giudice come la documentazione prodotta dall'imputato non sia dotata di particolare attendibilità intrinseca, trattandosi di documenti di formazione privata e di non certa provenienza, ma è altresì vero che in sede di Giudizio Abbreviato il Giudice pur godendo di poteri ufficiosi di integrazione probatoria, può esercitarli solo nella misura in cui gli stessi risultino indispensabili ai fini dell'accertamento della verità dei fatti nel rispetto, però, della scelta processuale fatta dall'imputato che chiede di essere giudicato allo stato degli atti. Se, dunque, il compendio documentale acquisito nel fascicolo del Pubblico Ministero è già di per sé sufficiente per una pronuncia assolutoria, anche se con formula dubitativa, e se non vi sono motivi specifici (non bastando allo scopo quelli generici, già espressi) per ritenere falsa la documentazione prodotta, è inibito al Giudice in sede di Abbreviato ordinare integrazioni istruttorie che non avrebbero altro scopo se non quello di smentire la documentazione prodotta dalla difesa.

Sulla scorta delle sopra espresse osservazioni si ritiene dunque obbligata la strada della assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, dovendosi prestare fede alla documentazione dallo stesso prodotta, e dunque esistendo in concreto il ragionevole dubbio circa la sussistenza del dolo in capo al medesimo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 II comma c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544, III comma c.p.p.

Indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Monza, il 13/05/2014

DEPOSITATO - PERVENUTO IN CANCELLERIA
13 luglio 2014
IL CANCELLIERE Giordano Eugenio



IL GIUDICE
dott. Sonia MANCINI